



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 1

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa del Consigliere Zaia, Finco, Rizzotto, Possamai e Brescacin *

ABOLIZIONE DEI VITALIZI E ADESIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI PARLAMENTARI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 giugno 2015.

* Con nota dell'11 settembre 2015, prot. 18023 il consigliere Possamai ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota dell'11 settembre 2015, prot. 18026 il consigliere Brescacin ha sottoscritto la proposta di legge.

ABOLIZIONE DEI VITALIZI E ADESIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI PARLAMENTARI

Relazione:

Il progetto di legge si ascrive ad una coerente azione, intrapresa già dalla precedente legislatura, e perseguita con l'insieme delle iniziative legislative di cui ci proponiamo come promotori, e volta a riconsiderare in riduzione i costi della politica, assicurando a chi è chiamato a governare la cosa pubblica quanto necessario e funzionale a garantire la disponibilità dei mezzi necessari a provvedere alle esigenze proprie e della propria famiglia, nella consapevolezza della fase storica in cui tutti, pubblici amministratori in primis, siamo chiamati a vivere ed operare.

L'attuale progetto di legge affronta lo specifico tema dei cosiddetti trattamenti indennitari differiti, comunemente definiti vitalizi, la cui funzione è stata qualificata storicamente più in termini indennitari che in termini previdenziali, non configurando forma di corrispettivo per prestazioni lavorative rese, anche se ne mutua significative componenti identificative, ma strumento volto a consentire ai cittadini chiamati a cariche elettive forme di libero esercizio, in piena indipendenza, della funzione, ovvero al riparo da qualsivoglia forma di condizionamento ed al fine di mantenerli indenni dalle limitazioni, anche per gli effetti in proiezione, nell'esercizio della propria attività professionale conseguente all'esercizio del mandato elettivo.

Elemento distintivo del sistema dei vitalizi o trattamenti indennitari differiti comunque denominati, andava individuato nell'essere caratterizzati, pur in diverse forme nei diversi ordinamenti, da un sistema di calcolo come percentuale della indennità di carica crescente all'aumentare del numero dei mandati effettuati, indipendentemente dalla quota di finanziamento a carico del consigliere.

Sul punto i legislatori regionali, anche sulla scorta di previsioni poste dallo Stato nel quadro dei vincoli di coordinamento della finanza pubblica, hanno provveduto - e nella Regione del Veneto con la legge regionale n. 4 del 2012 - a disporre la abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità a decorrere dalla legislatura successiva a quella di intervento e - sempre in Regione Veneto, a seguire, con la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 - ad introdurre diverse soluzioni, in primis sistemi previdenziale di tipo contributivo, che prevedono una contribuzione obbligatoria in capo al consigliere e una contribuzione in capo al Consiglio regionale, senza facoltà di restituzione dei contributi versati, mutuando la previsione per i componenti della Camera dei deputati introdotta con apposito regolamento a partire dal 2012.

Il sistema dei vitalizi, così come sopra caratterizzati, permane allo stato negli ordinamenti regionali così come a livello nazionale, con riferimento ai mandati svolti prima della introduzione del sistema previdenziale contributivo.

L'attuale intervento legislativo vuole intervenire su questa disciplina, segnando un mutamento di logica e di prospettiva.

Non più quindi una iniziativa del legislatore regionale, necessitata per disposizioni vincolanti del legislatore statale, ma un intervento regionale

autonomo, di stimolo e vorremmo dire, se ci è consentito, di sfida al legislatore statale ad operare in modo coerente a tutti i livelli istituzionali.

Trattasi quindi di proporre il superamento non solo a livello regionale, e comunque secondo modalità uniformi per tutte le regioni, ma anche per gli eletti nelle Camere del Parlamento nazionale, del sistema pregresso dei vitalizi computati secondo logiche retributive, e la loro rideterminazione, anche per quanti allo stato ne sono già stati immessi in godimento e per quanti sono in attesa del completamento della maturazione dei requisiti per la loro corresponsione, secondo gli elementi propri del sistema di calcolo contributivo; unica eccezione contemplata, anche per la specificità del relativo regime, la posizione dei titolari di assegni di reversibilità di trattamento maturati da titolari di cariche elettive.

In altri termini si tratta di estendere ratio e lettera della riforma pensionistica introdotta per i lavoratori pubblici e privati anche ai titolari di cariche elettive seguendo il percorso ed il dettato normativo già tracciato con la riforma del sistema pensionistico obbligatorio negli anni '90 e successivamente implementata nel segno di una sostenibilità a regime, anche del nuovo modello di "indennità differita".

La forma giuridica prescelta, atteso che è esplicito intendimento del legislatore regionale estendere ai componenti di Camera e Senato la disciplina di rideterminazione secondo sistemi di calcolo contributivo dei vitalizi già in corso di erogazione e dei diritti in corso di maturazione per il mandato esercitato anteriormente al 1° gennaio 2012 ed atteso che per un consolidato prevalente orientamento la materia della disciplina giuridica ed economica dei parlamentari è ritenuta oggetto di autonomia normativa costituzionalmente garantita, ovvero è riservata alla disciplina con norme interne dei rispettivi rami del Parlamento, non può che essere il progetto di legge costituzionale di iniziativa regionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.

ABOLIZIONE DEI VITALIZI E ADESIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI PARLAMENTARI

Art. 1 - Rideterminazione secondo un sistema di calcolo contributivo dei trattamenti indennitari differiti previsti per i consiglieri regionali.

1. I trattamenti indennitari differiti, comunque denominati, previsti dalle leggi regionali per le legislature regionali anteriori e per la legislatura regionale in corso ivi compresi quelli già in godimento, sono rideterminati secondo il sistema di calcolo contributivo.

2. Ai fini di cui al comma 1 si procede alla definizione del montante contributivo individuale così determinato:

- a) quota di contributo obbligatorio ed eventuale quota di contributo volontario versata in ciascun anno dal consigliere regionale;
- b) quota a carico della Regione, pari a 1,4 volte la quota di cui alla lettera a) a carico del consigliere regionale.

3. Il montante contributivo individuale così come determinato ai sensi del comma 2, è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell'anno stesso, al tasso annuo di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

4. Il trattamento indennitario differito di cui al presente articolo è determinato moltiplicando il montante contributivo individuale dei contributi, come risultante ai sensi del comma 2 e del comma 3, per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella allegata al Regolamento della pensione dei deputati, relativo all'età del consigliere regionale al momento del conseguimento del diritto o al momento di richiesta di corresponsione anticipata secondo le rispettive discipline regionali. Per ogni anno di età inferiore al sessantesimo si applica un decremento di valore pari allo 0,2 per cento.

5. Per i trattamenti indennitari differiti già in godimento, ivi compresi i trattamenti sospesi, viene assunto quale coefficiente di trasformazione quello relativo alla età del consigliere regionale. Per ogni anno di età inferiore al sessantesimo si applica un decremento di valore pari allo 0,2 per cento.

6. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente continuano ad applicarsi le discipline regionali in essere relative ai requisiti e condizioni per conseguire il trattamento indennitario differito; per i trattamenti da liquidare a soggetti di età inferiore a sessanta anni si applica il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i sessanta anni.

7. L'importo del trattamento indennitario differito, determinato ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo e per l'anno della prima decorrenza è effettuato in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione.

8. Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti indennitari differiti corrisposti in regime di reversibilità ed in godimento.

Art. 2 - Rinuncia al trattamento indennitario differito e opzione per la restituzione dei contributi versati.

1. I consiglieri regionali eletti nelle legislature regionali anteriori e nella legislatura regionale in corso che abbiano versato contributi per il periodo minimo previsto dalle rispettive leggi regionali per la corresponsione di un trattamento indennitario differito, prima di conseguire il pagamento del trattamento indennitario differito hanno la facoltà, a pena di decadenza, di rinunciare definitivamente al trattamento indennitario differito così come rideterminato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e di ottenere la restituzione dei contributi obbligatori e volontari versati nella misura del 100 per cento, senza interessi legali.

Art. 3 - Applicazione della disciplina ai componenti della Giunta regionale.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove previsti, anche ai trattamenti indennitari differiti spettanti ai componenti delle Giunte regionali non consiglieri regionali.

Art. 4 - Norma di rinvio

1. Al trattamento indennitario differito si applicano le discipline di esclusione, di sospensione e di trasparenza previste dalle rispettive legislazioni regionali.

Art. 5 - Estensione della disciplina ai vitalizi dei membri del Parlamento.

1. La disciplina in tema di rideterminazione secondo sistemi di calcolo contributivo e di rinuncia con opzione per la restituzione dei contributi versati, si applica anche ai deputati e senatori per il mandato esercitato anteriormente al 1° gennaio 2012 e con riferimento ai vitalizi già in corso di erogazione e ai diritti in corso di maturazione.

Art. 6 - Norma finale.

1. Sono fatti salvi i trattamenti indennitari limitatamente a quanto già erogato alla data di decorrenza della loro rideterminazione secondo il sistema contributivo.

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione secondo un sistema di calcolo contributivo dei trattamenti indennitari differiti previsti per i consiglieri regionali.	3
Art. 2 - Rinuncia al trattamento indennitario differito e opzione per la restituzione dei contributi versati.....	4
Art. 3 - Applicazione della disciplina ai componenti della Giunta regionale.	4
Art. 4 - Norma di rinvio	4
Art. 5 - Estensione della disciplina ai vitalizi dei membri del Parlamento.	4
Art. 6 - Norma finale.	4